

Associazione CER Casentino

Comunità Energetica Rinnovabile



Regolamento di funzionamento CER Casentino ai sensi dell'art. 7 dello Statuto

1. Finalità e portata del Regolamento

1. Il presente regolamento ("**Regolamento**") della CER CASENTINO (da ora "**CER**") stabilisce i criteri per l'attribuzione della tariffa premio regolamentata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 ("**Tariffa Premio**" e "**Decreto**") e del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA ("**Contributo Valorizzazione**"; unitamente alla Tariffa Premio "**Incentivi**") ricevuti dalla CER per effetto dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile, prodotta da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER, da parte di ciascuno dei suoi membri che hanno il punto di accesso alla rete elettrica identificato dal codice POD sotto la medesima cabina primaria. Ai fini del presente Regolamento i membri della CER sono divisi in "**Soci Consumatori**" e "**Soci Produttori**". I Soci Consumatori sono a loro volta divisi in Soci Consumatori che non sono imprese ("**Soci Consumatori Privati**") e Soci Consumatori che sono imprese ("**Soci Consumatori Imprese**"). Ai fini del presente Regolamento, per "**Energia Elettrica Condivisa**" si intende, l'energia condivisa che determina la produzione di Incentivi.

2. Restano estranei al presente Regolamento: (i) l'autoconsumo fisico di energia elettrica da impianti di produzione e (ii) i corrispettivi di vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa nella rete.

3. L'atto di conferimento del mandato di cui al successivo Articolo 3 è effettuato contestualmente all'accordo con la CER che include la dichiarazione di adesione del Socio Consumatore al presente Regolamento ("**Accordo**").

2. Principi generali

1. La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della CER ("**Autoconsumo Virtuale**") consente, ai sensi della normativa applicabile, la maturazione degli Incentivi e pertanto tali Incentivi possono essere oggetto di attribuzione ai Soci Consumatori e ai Soci Produttori, secondo le regole di cui al presente Regolamento.

2. In nessun caso gli Incentivi riconosciuti ad un Socio Consumatore nell'ambito di un esercizio solare potranno eccedere il costo dell'energia elettrica pagato da tale Socio Consumatore.

3. Il pagamento degli Incentivi, nei casi e alle condizioni di cui al presente Regolamento, è

subordinato al fatto che il Socio Consumatore e il socio Produttore, tra l'altro, abbiano accettato per iscritto il presente Regolamento, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi a proprio carico previsti dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la CER, non siano altrimenti inadempienti nei confronti della CER e non risultino esclusi dall'accesso agli Incentivi ai sensi della normativa applicabile.

4. Il Socio Consumatore e il socio Produttore prendono atto, come previsto dalla normativa vigente, e accettano che gli Incentivi siano incassati dalla CER e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.



3. Conferimento di mandato alla CER e altri obblighi del Socio Consumatore e Produttore

1. Il Socio Consumatore e il socio Produttore aderiscono al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER e conferiscono, a tal fine, pieno mandato alla CER che assume il ruolo di referente ("**Referente**") nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti.

2. Il Socio Consumatore e il socio Produttore per la finalità di cui al precedente punto 1 si impegnano a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CER al fine di consentire la maturazione di Incentivi.

3. Per effetto del mandato conferito, il Socio Consumatore e Produttore autorizzano espressamente la CER ad operare per proprio conto anche al fine di:

a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare degli Incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa e a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine;

b) comunicare il proprio nominativo, unitamente a quello di tutti gli altri Soci Consumatori e Consumatori/Produttori aderenti alla CER, al GSE e ad ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE e da tali autorità competenti (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza, il codice POD) per la finalità di poter beneficiare degli Incentivi;

c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere agli Incentivi;

e) incassare dal GSE gli Incentivi;

f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti anche in ordine all'appartenenza al perimetro della cabina primaria ovvero ai dati di consumo.

4. Impegni della CER

1. La CER si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") necessario per l'attribuzione degli Incentivi e, qualora già stipulato, a inserire il Socio Consumatore e Produttore tra i clienti finali che contribuiscono all'autoconsumo dell'Energia Elettrica Condivisa di cui al Contratto GSE nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in

vigore il Contratto GSE e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CER di altri Soci Consumatori e Produttori. Resta impregiudicata la facoltà della CER di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno tre mesi ai Soci Consumatori e Consumatori/Produttori, quanto siano venute meno le condizioni che garantiscono l'economicità della sua attività, per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra ragione.



2. La CER si impegna altresì a porre in essere quanto necessario per consentire la maturazione di Incentivi, fermo che non può garantire la loro maturazione.

3. La CER, ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi e della produzione di energia elettrica immessa in rete, informerà i Soci Consumatori e Produttori degli orari che possono consentire una massimizzazione della maturazione degli Incentivi.

5. Attribuzione della Tariffa Premio

1. La Tariffa Premio generata dall'Energia Condivisa Non Eccedentaria è attribuita ad uno specifico contenitore contabile denominato "**Contenitore Energia Non Eccedentaria**" riservato ai Soci Produttori che abbiano messo a disposizione della CER gli impianti di produzione e ai Soci Consumatori Imprese.

2. A ciascun Socio Produttore e Socio Consumatore Impresa, entro il 31 luglio dell'esercizio solare successivo a quello in cui è stato realizzato l'Autoconsumo Virtuale, spetterà un importo della Porzione Riservata del Contenitore Energia Non Eccedentaria corrispondente alla:

- Percentuale della Tariffa Premio corrispondente alla propria tariffa premio per il Socio Produttore.
- La quota complementare riservata ai Soci Consumatori Imprese in proporzione ai consumi che hanno generato incentivi e alla tariffa premio media-annuale ottenuta.

Con riferimento al Socio Produttore tale importo non potrà eccedere il **45%** dell'importo della Tariffa Premio che sarebbe generata dallo stesso Produttore sulla base della taglia di impianto messo a disposizione. Qualora il Produttore abbia avuto accesso agli incentivi in conto capitale e appartenga al gruppo **Soci Produttori conto capitale** la suddetta percentuale si riduce al **40%**. L'eventuale eccedenza viene riattribuita alla Porzione Riservata CER Contenitore Energia Eccedentaria.

3. La Tariffa Premio generata dall'Energia Condivisa Eccedentaria è attribuita ad uno specifico contenitore contabile denominato "**Contenitore Energia Eccedentaria**" diviso in due porzioni. La porzione fino ad un massimo del 70% del Contenitore Energia Eccedentaria ("**Porzione Riservata non Impresa Contenitore Energia Eccedentaria**"), è riservata ai Soci Consumatori non Impresa. La porzione residua del Contenitore Energia Eccedentaria ("**Porzione Riservata CER Contenitore Energia Eccedentaria**") è riservata alle finalità della CER rivolte ai territori ove vi sono gli impianti di produzione di proprietà o nella disponibilità

della CER.

4. A ciascun Socio Consumatore non Impresa, entro il 31 luglio dell'esercizio solare successivo a quello in cui è stato realizzato l'Autoconsumo Virtuale, spetterà un importo della Porzione Riservata Retali Contenitore Energia Eccedentaria calcolato in base a:

- Indicazioni fornite dal GSE nelle rendicontazioni annue;
- In assenza di specifiche indicazioni del GSE in proporzione ai consumi che hanno generato incentivi e alla tariffa premio media-annuale ottenuta.



6. Attribuzione dei Contributi Valorizzazione

1. Tutti i Contributi Valorizzazione maturati in forza dell'Autoconsumo Virtuale sono attribuiti ad uno specifico contenitore contabile denominato "**Contenitore Contributo Valorizzazione**".

2. Il **Contenitore Contributo Valorizzazione** è riservato alla copertura dei costi operativi e di gestione, e alle finalità della CER. Qualora gli importi del Contenitore superino i costi operativi e di gestione le eccedenze saranno destinate alla copertura delle finalità della CER rivolte ai territori ove vi sono gli impianti di produzione di proprietà o nella disponibilità della CER per gestione ordinaria e straordinaria. Qualora i costi operativi e di gestione superino l'ammontare del Contenitore Contributo Valorizzazione le differenze saranno detratte dal Contenitore Energia Non Eccedentaria.

7. Attribuzione del Contributo in Conto Capitale

1. I Soci Produttori che hanno accesso al contributo in conto capitale versano il 10% del contributo ricevuto fin ad un limite massimo di **10.000,00** euro alla CER che li destinerà al Contenitore Contributo Valorizzazione la cui gestione è regolamentata all'art. 6.

2. I costi tecnici per la richiesta di accesso al suddetto contributo e di gestione amministrativa della documentazione necessaria è a carico del richiedente.

8. Determinazione della sussistenza o meno dell'Equilibrio Economico

1. Ogni anno, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio, il Consiglio Direttivo determina la sussistenza dell'Equilibrio Economico, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale; si ha Equilibrio Economico quando i ricavi della CER sono almeno pari o eccedono i costi della CER.

Nel caso in cui vi siano costi non coperti, si provvederà a ridurre la Porzione Riservata Soci Contenitore Energia Non Eccedentaria fino a concorrenza e, se necessario, anche a ridurre proporzionalmente la Porzione Riservata Privati Contenitore Energia Eccedentaria.

9. Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori e Produttori

I pagamenti degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori e Produttori vengono effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CER da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono incassati.



1. In ogni caso il pagamento avviene limitatamente all'ammontare degli Incentivi che siano stati effettivamente versati alla CER dal GSE. Per la quota non versata dal GSE la CER provvederà al pagamento decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento effettivo dal GSE. In nessun caso la CER anticipa al Socio Consumatore e Produttore Incentivi che, ancorché maturati, non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE alla CER.

2. Nel caso in cui la componente variabile della Tariffa Premio diminuisca per effetto di un aumento del prezzo di mercato dell'energia (prezzo zonale), il Consiglio Direttivo esamina la possibilità di rivedere le quote di suddivisione dell'incentivo.

10. Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore e Produttore

1. Il Socio Consumatore e Produttore si impegna a mettere a disposizione della CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo del Socio Consumatore all'energia elettrica condivisa per l'Autoconsumo Virtuale. Il Socio Consumatore si impegna altresì a trasmettere alla CER tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa: titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD, caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza, ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della CER e, più in generale, le finalità della CER. Inoltre, il Socio Consumatore si impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. La violazione degli impegni previsti dal presente articolo legittima la risoluzione da parte della CER dell'Accordo con il Socio Consumatore.

2. Il Socio Consumatore, all'atto dell'adesione al Regolamento, deve dichiarare e garantire, tra l'altro, quanto segue:

a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;

b) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile;

c) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

3. Il Socio Consumatore si impegna ad informare immediatamente la CER di qualsiasi

variazione rilevante, quale ad esempio la cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o la modifica del POD.

4. Il Socio Produttore, all'atto dell'adesione al Regolamento, si impegna a trasmettere unitamente al mandato di cui all'art. 3 tutta la documentazione tecnica riguardante i propri impianti di produzione per come richiesto dal GSE.



11. Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori e Produttori

1. L'Accordo della CER con i Soci Consumatori ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto di tutti i Soci Consumatori.

2. Il Socio Consumatore può recedere dall'Accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER fornendo un preavviso di sei mesi. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno dell'anno in corso alla data di ricezione da parte della CER della comunicazione di recesso. E' previsto il pagamento di un corrispettivo per il recesso pari ad euro 50,00 ad esclusione del consumatore non impresa.

3. La CER può recedere dall'accordo con il Socio Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto con il GSE. Resta ferma la possibilità della CER di risolvere l'Accordo per il caso di inadempimenti del Socio all'Accordo o ai suoi obblighi quale socio tra cui, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
- c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- d) adozione di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CER;
- e) altre gravi violazioni degli obblighi verso la CER.

4. L'Accordo tra Socio Consumatore e CER cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- a) cessazione della titolarità da parte del Socio Consumatore del punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Socio Consumatore di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CER;
- b) perdita da parte del Socio Consumatore della qualifica di socio della CER per recesso o, ove consentito dallo statuto, per esclusione.
- c) perdita del Socio Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere gli Incentivi.

5. Il Socio Produttore che ha avuto accesso al contributo in conto capitale che recede dall'accordo entro i primi 5 anni dalla sua sottoscrizione è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il recesso pari al contributo ricevuto, superati i 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo versando il 50% del contributo ricevuto. I proventi derivanti dai suddetti corrispettivi saranno destinati al Contenitore Contributo Valorizzazione.



12. Effetti della cessazione dell'Accordo

1. In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e CER, la CER comunica al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.
2. Il Socio Consumatore avrà comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'Accordo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della CER di trattenere tutti i pagamenti dovuti dal Socio Consumatore alla CER comprensive delle eventuali spese tecniche di cessazione per come stabilite dal Consiglio Direttivo.

13. Ingresso nuovi soci

1. Il Consiglio direttivo approva l'ingresso di nuovi soci.
2. E' previsto il pagamento di un canone per il Socio Ordinario che entra nella CER e realizza un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo industriale pari a:
 - a. $P > 20$ kW 500 euro
 - b. $P > 100$ kW 2.000 euro

Approvato dalla Assemblea dei Soci il 09 luglio 2024

Il Presidente, Dott. Ing. Antonio FANI